

N. 01487/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00388/2014 REG.RIC.

N. 00389/2014 REG.RIC.

N. 00390/2014 REG.RIC.

N. 00391/2014 REG.RIC.

N. 00392/2014 REG.RIC.

N. 00393/2014 REG.RIC.

N. 00394/2014 REG.RIC.

N. 00395/2014 REG.RIC.

N. 00396/2014 REG.RIC.

N. 00397/2014 REG.RIC.

N. 00398/2014 REG.RIC.

N. 00399/2014 REG.RIC.

N. 00400/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Anna Origgi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli

Esposti e Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, via S. Barnaba, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Maria Rosaria Rossi, Enrico Pallotta, Antonella Gramazio, Armanda Ferrarini, Elena Bassi, Sara Olivari, Gabriella Maria Sonia Conte, Lucia Gasperini, Maria Cesati, Giovanna Ruggeri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, viale Lazio, n. 4;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2014, proposto da: Mario Franco Parabiaghi, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR, in persona

del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;

Federica Festa, Elisabetta Zani, Marco De Giorgi, Marco Paolo Morini, Elena Maffioletti, Rossana Di Gennaro, Michela Ratti, Silvana Vitella, Michelina Matera, Sandra Moroni, Gabriele Sonzogni, Francesco Meneghello, Simonetta Cavalieri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, viale Lazio, n. 4;

Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2014, proposto da: Francesco Maieron, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Maurizio Adamo Chiappa, Rosa Gualandris, Valeriano Varani, Barbara Mazzoleni, Silvia Alberti, Andrea Pioselli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, viale Lazio, n. 4;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2014, proposto da:
Alessandra Schiatti, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso Riccardo Villata in Milano, Via S. Barnaba, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Matteo Alfonso Loria, Angela Serena Ildos, Mauro Casella, Silvana Serio, Carmela Lugani, Davide Basano, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv.

Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n. 1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2014, proposto da:
Gian Paolo Residori, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Sommaruga, Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso Riccardo Villata in Milano, Via S. Barnaba, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Domenico Guglielmo, Fiorenza Bevilacqua, Mariagrazia Pisoni, Mirka Agostinetti, Elena Rizzardelli, Gabriella Villa, Patrizia Cocchi, Ornella Perego rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, 1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2014, proposto da:
Sabrina Gaspari, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli

Esposti e Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;

Laura Ceresa, Patrizia Santini, Maria Teresa Callipo, Stefano Retali, Angela De Sario, Maria Grazia Di Battista, Laura Lucia Corradini, Simona Elena Tomasoni, Raffaella Fumi, Barbara Gusmini, Carla Barbi, Francesca Palladino, Renato Zucca, Bruna Baggio, Luca Alessandri, Vito Ilacqua, Andrea Ventura, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n. 1;

Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2014, proposto da: Sara Di Nunzio, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Laura Sommaruga e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Paola Maria Tirone, Claudio Mereghetti, Elena Motta, Alfredo Rizza, Antonio Rudi Peri, Antonella Maria Benedetta Cutro, Elena Stefanoni, Camilla Secchi, Marta Chioffi, Federico Spandre, Salvatore Lentini, Angelo Valtorta, Aurora Annamaria Gnech, Anna Farina, Wilma De Pieri, Francesca De Rose, Claudio Venturelli, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, 1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2014, proposto da: Anna Maria Tarallo, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Laura Sommaruga e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR, in persona

del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Francesco Terracina, Donatella Gozzi, Lucia Barbieri, Patrizia Leorati, Monica Marelli, Davide Uboldi, Giuseppe Iacona, Maria Elena Tarantino, Salvatore La Vecchia, Simona Quilici, Paola Orini, Giuseppina Martinelli, Vincenzo Mita, Manfredo Franco Tortoreto, Antonino Costa, Angela Maria Del Vecchio, Carmelo Profetto, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n.1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2014, proposto da: Francesco Cocquio, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n.30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Amanda Ferrario, Laura Luigina Erminia Romanella, Orsola Moro, Sonia Peverelli, Concetta Pragliola, Annamaria Borando, Daniela Russo, Caterina Archetti, Giacomo Bersini, Flavio Pavoni, Ilva Maria Cocchetti, Renata Antonietta Cumino, Giuliana Cavallo Guzzo, Roberto Crippa, Angelo Grassi, Mariagnese Trabattoni, Annamaria Alghisi, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n.1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2014, proposto da:
Eleonora Coppola, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Laura Sommaruga, Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n.30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in

Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Susanna Musumeci, Nicoletta Ferrari, Cristina Magnoni, Antonio Cangiano,
Mariagrazia Nolli, Marilia Cattaneo, Paolo Della Porta, Oscar Annoni, Vittorina
Ferrari, Andrea Calvaresi, Ornella Barre, Maria Elisa Bonaglia, Annamaria Scalvini,
Antonia Licini, Clara Lucia Alemani, Raimondo Antonazzo, rappresentati e difesi
dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto
presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n.1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2014, proposto da:
Laura Maineri, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli
Esposti, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in
Milano, Via S. Barnaba, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona
del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio
Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in
Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Carola Zelika Gavazzi, Claudio Meneghini, Mariapia Riva, Marzia Campioni,
Adamo Castelnuovo, Anna Panzeri, Raffaella Piatti, rappresentati e difesi dagli avv.
Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo

Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n. 1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2014, proposto da:
Anna Maria Celso, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Laura Sommaruga, Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n.30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4;
Pierina Pelliccioni, Michela Luciana Vittorio, Daniele Carlo Pitturelli, Patrizia Pittalà, Angelo Panini, rappresentati e difesi dagli avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n.1;
Maria Rita Petrella, non costituita;

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2014, proposto da: Daniela Rodari, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, Via S. Barnaba, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –USR, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

Carla Federica Gallotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amalia Muollo e Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, via Fratelli Gabba, n. 4; Marzio Rivera, Beatrice Tornari, Elena Maria D'Ambrosio, Maria Luisa Smiroldo, Pietro Ruggeri, Giorgio Pietro Sturaro, Cristiana Ducoli, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Alberto Colombo in Milano, Galleria Unione, n.1; Maria Rita Petrella, non costituita;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 388 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco

dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'elenco dei candidati ammessi di cui all' allegato I al predetto decreto;

2) di tutti gli atti della procedura selettiva e dei verbali della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia, relativi all'espletamento della correzione delle prove scritte effettuate in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, ivi compresa la determinazione dei nuovi criteri di valutazione, di cui si ignora la data di avvenuta deliberazione;

3) della nota 27 dicembre 2013 n. 13800 del M.I.U.R. (c.d. "nota salva orali") - Dipartimento per l'Istruzione con la quale, a seguito del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - trasmesso con nota MIUR del 27 dicembre 2013, prot. n. 0013800 - anch'esso impugnato, si conferma la validità delle prove orali già sostenute, a seguito della prima correzione degli elaborati risalente all'aprile 2012, successivamente annullata a seguito della seconda ricorrezione, con esito positivo dei candidati del concorso per la Lombardia, nella parte in cui nulla viene disposto circa la perdurante validità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, resi noti unitamente alla nota dell'Ufficio Scolastico lombardo 12 marzo 2012, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511, pure con riguardo ai candidati che dovranno sostenere la prova orale a fronte degli esiti della ricorrezione;

4) del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia di cui al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia 26 settembre 2013 n. 27, come

successivamente integrato e modificato dai decreti dipartimentali 7 ottobre 2013 n. 31, 14 ottobre 2013 n. 35, 18 ottobre 2013 n. 37 e 13 gennaio 2014 n. 3; nonchè di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 dicembre 2013 n. 996, con cui si dispone la pubblicazione del calendario delle prove orali e il calendario medesimo di cui all'allegato I al predetto decreto, nonché il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, "Regolamento recante Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo I, comma 618, della legge 27.12.2006 n. 296", con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 10, commi 8 e 9, relativi all'articolazione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1) della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi al "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi — DDG 13.07.2011";

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 25 febbraio 2014 n. 78 che ha approvato la graduatoria e l'elenco di cui sopra;

3) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi (i) la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 27 febbraio 2014 prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3668, recante "concorso dirigenti scolastici. Graduatoria di merito ed elenco vincitori - Rettifica"; (ii) il decreto del Direttore Generale 4 marzo 2014 n. 86, di individuazione dei candidati destinatari del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di assegnazione delle sedi di incarico; (iii) il decreto del Direttore Generale 6 marzo 2014 n. 90, recante lo scorrimento della graduatoria di merito di una unità;

4) con riguardo ai verbali e agli atti della procedura concorsuale già impugnati con il ricorso introduttivo, dei verbali (a) della I Sottocommissione 9 dicembre 2013 n. 27 e 10 dicembre 2013 n. 28, recante "operazioni di riconoscimento dei candidati"; (b) della Commissione 11 dicembre 2013 n. 29 relativo alle operazioni di riconoscimento dei candidati e (c) della II Sottocommissione 10 dicembre 2013 n. 26 relativo alle operazioni di ricorrezione degli elaborati..

quanto al ricorso n. 389 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'elenco dei candidati ammessi di cui all' allegato I al predetto decreto;

2) di tutti gli atti della procedura selettiva e dei verbali della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia, relativi all'espletamento della correzione delle prove scritte effettuate in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, ivi compresa la determinazione dei nuovi criteri di valutazione, di cui si ignora la data di avvenuta deliberazione;

3) della nota 27 dicembre 2013 n. 13800 del M.I.U.R. (c.d. "nota salva orali") - Dipartimento per l'Istruzione con la quale, a seguito del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - trasmesso con nota MIUR del 27 dicembre 2013, prot. n.

0013800 - anch'esso impugnato, si conferma la validità delle prove orali già sostenute, a seguito della prima correzione degli elaborati risalente all'aprile 2012, successivamente annullata a seguito della seconda ricorrezione, con esito positivo dei candidati del concorso per la Lombardia, nella parte in cui nulla viene disposto circa la perdurante validità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, resi noti unitamente alla nota dell'Ufficio Scolastico lombardo 12 marzo 2012, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511, pure con riguardo ai candidati che dovranno sostenere la prova orale a fronte degli esiti della ricorrezione;

4) del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia di cui al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia 26 settembre 2013 n. 27, come successivamente integrato e modificato dai decreti dipartimentali 7 ottobre 2013 n. 31, 14 ottobre 2013 n. 35, 18 ottobre 2013 n. 37 e 13 gennaio 2014 n. 3;

nonchè di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 dicembre 2013 n. 996, con cui si dispone la pubblicazione del calendario delle prove orali e il calendario medesimo di cui all'allegato I al predetto decreto, nonché il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, "Regolamento recante Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo I, comma 618, della legge 27.12.2006 n. 296", con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 10, commi 8 e 9, relativi all'articolazione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1) della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi al "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi — DDG 13.07.2011";

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 25 febbraio 2014 n. 78 che ha approvato la graduatoria e l'elenco di cui sopra;

3) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi (i) la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 27 febbraio 2014 prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3668, recante "concorso dirigenti scolastici. Graduatoria di merito ed elenco vincitori — RETTIFICA"; (ii) il decreto del Direttore Generale 4 marzo 2014 n. 86, di individuazione dei candidati destinatari del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di assegnazione delle sedi di incarico; (iii) il decreto del Direttore Generale 6 marzo 2014 n. 90, recante lo scorrimento della graduatoria di merito di una unità;

4) con riguardo ai verbali e agli atti della procedura concorsuale già impugnati con il ricorso introduttivo, dei verbali (a) della I Sottocommissione 9 dicembre 2013 n. 27 e 10 dicembre 2013 n. 28, recante "operazioni di riconoscimento dei candidati"; (b) della Commissione 11 dicembre 2013 n. 29 relativo alle operazioni di riconoscimento dei candidati e (c) della II Sottocommissione 10 dicembre 2013 n. 26 relativo alle operazioni di ricorrezione degli elaborati..

quanto al ricorso n. 390 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento

per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'elenco dei candidati ammessi di cui all' allegato I al predetto decreto;

2) di tutti gli atti della procedura selettiva e dei verbali della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia, relativi all'espletamento della correzione delle prove scritte effettuate in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, ivi compresa la determinazione dei nuovi criteri di valutazione, di cui si ignora la data di avvenuta deliberazione;

3) della nota 27 dicembre 2013 n. 13800 del M.I.U.R. (c.d. "nota salva orali") - Dipartimento per l'Istruzione con la quale, a seguito del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - trasmesso con nota MIUR del 27 dicembre 2013, prot. n. 0013800 - anch'esso impugnato, si conferma la validità delle prove orali già sostenute, a seguito della prima correzione degli elaborati risalente all'aprile 2012, successivamente annullata a seguito della seconda ricorrezione, con esito positivo dei candidati del concorso per la Lombardia, nella parte in cui nulla viene disposto circa la perdurante validità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, resi noti unitamente alla nota dell'Ufficio Scolastico lombardo 12 marzo 2012, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511, pure con riguardo ai candidati che dovranno sostenere la prova orale a fronte degli esiti della ricorrezione;

4) del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia di cui al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia 26 settembre 2013 n. 27, come successivamente integrato e modificato dai decreti dipartimentali 7 ottobre 2013 n. 31, 14 ottobre 2013 n. 35, 18 ottobre 2013 n. 37 e 13 gennaio 2014 n. 3;

nonchè di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 dicembre 2013 n. 996,

con cui si dispone la pubblicazione del calendario delle prove orali e il calendario medesimo di cui all'allegato I al predetto decreto, nonché il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, "Regolamento recante Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo I, comma 618, della legge 27.12.2006 n. 296", con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 10, commi 8 e 9, relativi all'articolazione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1) della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi al "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi — DDG 13.07.2011";

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 25 febbraio 2014 n. 78 che ha approvato la graduatoria e l'elenco di cui sopra;

3) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi (i) la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 27 febbraio 2014 prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3668, recante "concorso dirigenti scolastici. Graduatoria di merito ed elenco vincitori — RETTIFICA"; (ii) il decreto del Direttore Generale 4 marzo 2014 n. 86, di individuazione dei candidati destinatari del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di assegnazione delle sedi di incarico; (iii) il decreto del Direttore Generale 6 marzo 2014 n. 90, recante lo scorrimento della graduatoria di merito di una unità;

4) con riguardo ai verbali e agli atti della procedura concorsuale già impugnati con il ricorso introduttivo, dei verbali (a) della I Sottocommissione 9 dicembre 2013 n. 27 e 10 dicembre 2013 n. 28, recante "operazioni di riconoscimento dei candidati"; (b) della Commissione 11 dicembre 2013 n. 29 relativo alle operazioni di

riconoscimento dei candidati e (c) della II Sottocommissione 10 dicembre 2013 n. 26 relativo alle operazioni di ricorrezione degli elaborati..

quanto al ricorso n. 391 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'elenco dei candidati ammessi di cui all' allegato I al predetto decreto;

2) di tutti gli atti della procedura selettiva e dei verbali della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia, relativi all'espletamento della correzione delle prove scritte effettuate in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, ivi compresa la determinazione dei nuovi criteri di valutazione, di cui si ignora la data di avvenuta deliberazione;

3) della nota 27 dicembre 2013 n. 13800 del M.I.U.R. (c.d. "nota salva orali") - Dipartimento per l'Istruzione con la quale, a seguito del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - trasmesso con nota MIUR del 27 dicembre 2013, prot. n. 0013800 - anch'esso impugnato, si conferma la validità delle prove orali già sostenute, a seguito della prima correzione degli elaborati risalente all'aprile 2012, successivamente annullata a seguito della seconda ricorrezione, con esito positivo dei candidati del concorso per la Lombardia, nella parte in cui nulla viene disposto

circa la perdurante validità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, resi noti unitamente alla nota dell'Ufficio Scolastico lombardo 12 marzo 2012, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511, pure con riguardo ai candidati che dovranno sostenere la prova orale a fronte degli esiti della ricorrezione;

4) del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia di cui al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia 26 settembre 2013 n. 27, come successivamente integrato e modificato dai decreti dipartimentali 7 ottobre 2013 n. 31, 14 ottobre 2013 n. 35, 18 ottobre 2013 n. 37 e 13 gennaio 2014 n. 3;

nonchè di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 dicembre 2013 n. 996, con cui si dispone la pubblicazione del calendario delle prove orali e il calendario medesimo di cui all'allegato I al predetto decreto, nonché il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, "Regolamento recante Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo I, comma 618, della legge 27.12.2006 n. 296", con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 10, commi 8 e 9, relativi all'articolazione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1) della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi al "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi — DDG 13.07.2011";

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 25 febbraio 2014 n. 78 che ha approvato la graduatoria e l'elenco di cui sopra;

3) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi (i) la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 27 febbraio 2014 prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3668, recante "concorso dirigenti scolastici. Graduatoria di merito ed elenco vincitori — RETTIFICA"; (ii) il decreto del Direttore Generale 4 marzo 2014 n. 86, di individuazione dei candidati destinatari del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di assegnazione delle sedi di incarico; (iii) il decreto del Direttore Generale 6 marzo 2014 n. 90, recante lo scorrimento della graduatoria di merito di una unità;

4) con riguardo ai verbali e agli atti della procedura concorsuale già impugnati con il ricorso introduttivo, dei verbali (a) della I Sottocommissione 9 dicembre 2013 n. 27 e 10 dicembre 2013 n. 28, recante "operazioni di riconoscimento dei candidati"; (b) della Commissione 11 dicembre 2013 n. 29 relativo alle operazioni di riconoscimento dei candidati e (c) della II Sottocommissione 10 dicembre 2013 n. 26 relativo alle operazioni di ricorrezione degli elaborati..

quanto al ricorso n. 392 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'elenco dei candidati ammessi di cui all' allegato I al predetto decreto;

2) di tutti gli atti della procedura selettiva e dei verbali della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia, relativi all'espletamento della correzione delle prove scritte effettuate in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, ivi compresa la determinazione dei nuovi criteri di valutazione, di cui si ignora la data di avvenuta deliberazione;

3) della nota 27 dicembre 2013 n. 13800 del M.I.U.R. (c.d. "nota salva orali") - Dipartimento per l'Istruzione con la quale, a seguito del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - trasmesso con nota MIUR del 27 dicembre 2013, prot. n. 0013800 - anch'esso impugnato, si conferma la validità delle prove orali già sostenute, a seguito della prima correzione degli elaborati risalente all'aprile 2012, successivamente annullata a seguito della seconda ricorrezione, con esito positivo dei candidati del concorso per la Lombardia, nella parte in cui nulla viene disposto circa la perdurante validità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, resi noti unitamente alla nota dell'Ufficio Scolastico lombardo 12 marzo 2012, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511, pure con riguardo ai candidati che dovranno sostenere la prova orale a fronte degli esiti della ricorrezione;

4) del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia di cui al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia 26 settembre 2013 n. 27, come successivamente integrato e modificato dai decreti dipartimentali 7 ottobre 2013 n. 31, 14 ottobre 2013 n. 35, 18 ottobre 2013 n. 37 e 13 gennaio 2014 n. 3;

nonchè di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 dicembre 2013 n. 996, con cui si dispone la pubblicazione del calendario delle prove orali e il calendario medesimo di cui all'allegato I al predetto decreto, nonché il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, "Regolamento recante Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai

sensi dell'articolo I, comma 618, della legge 27.12.2006 n. 296", con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 10, commi 8 e 9, relativi all'articolazione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1) della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi al "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi — DDG 13.07.2011";

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 25 febbraio 2014 n. 78 che ha approvato la graduatoria e l'elenco di cui sopra;

3) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi (i) la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 27 febbraio 2014 prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3668, recante "concorso dirigenti scolastici. Graduatoria di merito ed elenco vincitori — RETTIFICA"; (ii) il decreto del Direttore Generale 4 marzo 2014 n. 86, di individuazione dei candidati destinatari del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di assegnazione delle sedi di incarico; (iii) il decreto del Direttore Generale 6 marzo 2014 n. 90, recante lo scorrimento della graduatoria di merito di una unità;

4) con riguardo ai verbali e agli atti della procedura concorsuale già impugnati con il ricorso introduttivo, dei verbali (a) della I Sottocommissione 9 dicembre 2013 n. 27 e 10 dicembre 2013 n. 28, recante "operazioni di riconoscimento dei candidati"; (b) della Commissione 11 dicembre 2013 n. 29 relativo alle operazioni di riconoscimento dei candidati e (c) della II Sottocommissione 10 dicembre 2013 n. 26 relativo alle operazioni di ricorrezione degli elaborati..

quanto al ricorso n. 393 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'elenco dei candidati ammessi di cui all' allegato I al predetto decreto;

2) di tutti gli atti della procedura selettiva e dei verbali della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia, relativi all'espletamento della correzione delle prove scritte effettuate in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, ivi compresa la determinazione dei nuovi criteri di valutazione, di cui si ignora la data di avvenuta deliberazione;

3) della nota 27 dicembre 2013 n. 13800 del M.I.U.R. (c.d. "nota salva orali") - Dipartimento per l'Istruzione con la quale, a seguito del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - trasmesso con nota MIUR del 27 dicembre 2013, prot. n. 0013800 - anch'esso impugnato, si conferma la validità delle prove orali già sostenute, a seguito della prima correzione degli elaborati risalente all'aprile 2012, successivamente annullata a seguito della seconda ricorrezione, con esito positivo dei candidati del concorso per la Lombardia, nella parte in cui nulla viene disposto circa la perdurante validità dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, resi noti unitamente alla nota dell'Ufficio Scolastico lombardo 12 marzo 2012, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511, pure con riguardo ai candidati che dovranno sostenere la prova orale a fronte degli esiti della ricorrezione;

4) del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per la Regione Lombardia di cui al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia 26 settembre 2013 n. 27, come successivamente integrato e modificato dai decreti dipartimentali 7 ottobre 2013 n. 31, 14 ottobre 2013 n. 35, 18 ottobre 2013 n. 37 e 13 gennaio 2014 n. 3;

nonchè di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27 dicembre 2013 n. 996, con cui si dispone la pubblicazione del calendario delle prove orali e il calendario medesimo di cui all'allegato I al predetto decreto, nonché il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, "Regolamento recante Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo I, comma 618, della legge 27.12.2006 n. 296", con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 10, commi 8 e 9, relativi all'articolazione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1) della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori relativi al "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi — DDG 13.07.2011";

2) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 25 febbraio 2014 n. 78 che ha approvato la graduatoria e l'elenco di cui sopra;

3) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi (i) la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 27 febbraio 2014 prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3668, recante "concorso dirigenti scolastici. Graduatoria di merito ed elenco vincitori — RETTIFICA"; (ii) il decreto del Direttore Generale 4 marzo 2014 n. 86, di individuazione dei candidati destinatari del contratto di lavoro

a tempo indeterminato e di assegnazione delle sedi di incarico; (iii) il decreto del Direttore Generale 6 marzo 2014 n. 90, recante lo scorrimento della graduatoria di merito di una unità;

4) con riguardo ai verbali e agli atti della procedura concorsuale già impugnati con il ricorso introduttivo, dei verbali (a) della I Sottocommissione 9 dicembre 2013 n. 27 e 10 dicembre 2013 n. 28, recante "operazioni di riconoscimento dei candidati"; (b) della Commissione 11 dicembre 2013 n. 29 relativo alle operazioni di riconoscimento dei candidati e (c) della II Sottocommissione 10 dicembre 2013 n. 26 relativo alle operazioni di ricorrezione degli elaborati..

quanto al ricorso n. 394 del 2014:

- quanto al ricorso principale

1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 13 dicembre 2013 n. 969, tramite il quale si dispone la pubblicazione sui siti web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sulla rete Intranet, dell'elenco dei candidati ammessi in seguito alla ricorrezione degli elaborati scritti a sostenere la prova orale del "Concorso per Esami e per Titoli per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti educativi", bandito con decreto del M.I.U.R.- Dipartimento per l'Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II, in data 13 luglio 2011 e dell'ele

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei controinteressati indicati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento dell'Istruzione in data 13 luglio 2011 veniva bandito, in attuazione dell'art. 3 D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, il "concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi" per 2386 posti su base nazionale di cui 355 riservati ai candidati della Regione Lombardia.

Venivano espletate le prove preselettive, scritte e orali.

A seguito di ricorsi promossi da vari candidati non ammessi alla prova orale questo Tribunale con sentenza n. 2035 del 18 luglio 2012 disponeva l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte della procedura concorsuale.

La sentenza veniva confermata dal giudice d'appello (cfr. Cons. Stato sez. VI 11 luglio 2013 n. 3747) che, dopo aver affermato che *"l'attuazione del giudicato deve avvenire in modo da preservare, in rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall'illegittimità qui riscontrata. In questa prospettiva, non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte, in quanto lo stesso è avvenuto, per le ragioni indicate, nel rispetto delle relative norme"*, ordinava all'Amministrazione di procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale secondo quanto di seguito indicato:

a) *"Il Ministero dell'istruzione, pertanto, dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame, il compito di procedere alla*

sostituzione delle buste, oggetto di contestazione in questo giudizio, con buste che assicurino l'assoluto rispetto del principio dell'anonimato, nonché all'effettuazione delle altre necessarie operazioni materiali. I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi”;

b) “Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva.

La commissione nominata procederà poi alla correzione degli elaborati nel rispetto di tutte le norme di legge e di quelle contenute nel bando di concorso”.

Quindi il Ministero nominava sia la Commissione avente il compito di procedere alle operazioni di reimbustamento delle prove scritte e di ricomposizione dei relativi plichi sia la Commissione esaminatrice e due Sottocommissioni.

La Commissione esaminatrice formulava nuovi criteri di valutazione delle prove scritte e procedeva alla correzione delle stesse.

Con nota del 27 dicembre 2013 il Ministero, a seguito di parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermava la validità delle prove orali già sostenute dai candidati con esito positivo nella procedura concorsuale oggetto di annullamento giurisdizionale, ove in sede di ricorrezione i relativi scritti fossero stati positivamente rivalutati.

Veniva quindi svolta la prova orale dei candidati ammessi a seguito di superamento della nuova valutazione delle prove scritte.

Con Decreto prot. n. 78 del 25/02/2014 l'Amministrazione approvava la graduatoria generale di merito e pubblicava l'elenco dei vincitori del concorso.

Con i successivi Decreti n. 86 del 4/03/2014 e n. 131 del 14/03/2014 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia approvava l'elenco dei destinatari dei

contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico e assegnava le sedi di servizio con decorrenza dal 30/06/2014.

Tutti i ricorrenti, partecipanti al concorso di cui è causa, e non ammessi alla prova orale a seguito della ricorrenza degli elaborati, impugnavano gli atti della procedura, meglio indicati in epigrafe.

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di tutti i concorrenti collocati nella graduatoria di merito, mediante notifica per pubblici proclami autorizzata con ordinanze presidenziali.

Si costituivano in giudizio il Ministero intimato, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché i controinteressati indicati in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con atti previamente notificati e depositati in data 27 e 28 febbraio 2014 i ricorrenti, a seguito dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, rinunciavano al motivo di gravame relativo all'impugnazione dell'art. 10, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140.

A seguito dell'udienza pubblica del 1° luglio 2014 questo Tribunale disponeva istruttoria, ordinando al Ministero il deposito della seguente documentazione:

1) copia conforme all'originale di tutti gli atti del procedimento di cui è causa – compresi eventuali atti endoprocedimentali - posti in essere dall'Amministrazione resistente successivamente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3747/2013, comprese eventuali direttive impartite per la custodia degli scatoloni contenenti gli elaborati già corretti;

2) copia conforme all'originale di tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione nel procedimento di cui è causa, compresi i provvedimenti di nomina delle Commissioni nonché gli eventuali atti istruttori relativi al sub-procedimento di nomina della Commissione valutatrice e delle Sottocommissioni e di sostituzione dei Commissari;

3) copia conforme all'originale di tutti i verbali della Commissione che ha provveduto al reimbustamento e alla ricomposizione dei relativi plichi, nonché la riproduzione, su supporto digitale, delle riprese video delle suddette operazioni;

4) copia conforme all'originale di tutti i verbali della Commissione valutatrice e delle due Sottocommissioni, compreso il verbale della seduta nella quale sono stati approvati i nuovi criteri di valutazione delle prove scritte.

Il Ministero provvedeva all'adempimento istruttorio.

In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti scambiavano memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all'udienza pubblica del 14 maggio 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

A) In via preliminare.

I) Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., per disporre la riunione dei ricorsi, essendo stati impugnati i medesimi atti e sussistendo identità sia della situazione sostanziale in capo ai ricorrenti sia delle domande proposte.

Invero tutti i ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale di cui è causa e, a seguito della nuova correzione degli elaborati scritti, non sono stati ammessi a sostenere la prova orale. Hanno quindi impugnato i provvedimenti di esclusione, unitamente ai presupposti atti con i quali l'amministrazione scolastica ha rinnovato il segmento procedimentale annullato in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento dell'intera procedura e articolando, a tal fine, identici motivi di gravame.

II) Sempre in via preliminare va dato atto che tutti i ricorrenti hanno formalmente rinunciato, a seguito dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al motivo di gravame relativo

all'impugnazione dell'art. 10, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140. Non si pone quindi alcuna questione circa la competenza territoriale di questo Tribunale.

III) L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la memoria depositata in data 10 giugno 2014, ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto del contraddittorio, non ritenendo idonea l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dei ricorsi proposti, in ragione della "stringatezza" della pubblicazione stessa, non utile a rendere "effettivamente edotti i controinteressati sui reali contenuti delle censure mosse".

L'eccezione va rigettata.

Ad avviso del Collegio la notificazione per pubblici proclami, effettuata tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 3 aprile 2014 nonché mediante deposito presso la casa comunale di Milano, è idonea a raggiungere lo scopo di costituire presunzione legale di conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., recando il riferimento alla procedura oggetto del giudizio (concorso per dirigenti scolastici per la Lombardia) ed essendo indicati analiticamente tutti gli atti impugnati con i ricorsi (identificati tramite numero di ruolo), il Tribunale presso cui pendono i giudizi, la data dell'udienza di merito, nonché l'elenco nominativo di tutti i soggetti controinteressati, ovvero i concorrenti collocati in graduatoria.

III) Ancora in via preliminare:

a) la difesa dei controinteressati ha eccepito la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.a. in quanto i ricorrenti, censurando i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione ed elusione del giudicato, formatosi in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3747/2013, avrebbero dovuto interporre ricorso per ottemperanza e non azione ordinaria di cognizione;

b) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha sollevato altresì ulteriori eccezioni, che si riferiscono a singoli motivi di gravame.

Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di economia espositiva e di maggior chiarezza, esaminare le suddette eccezioni in relazione ai singoli motivi che si andranno a scrutinare nel merito. Non v'è luogo, invece, di esaminare l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti in forma collettiva, non ricorrendo tale ipotesi nei giudizi oggetto della presente sentenza, proposti da singoli ricorrenti.

B) Nel merito

§1) In punto di fatto va precisato che nelle more del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso principale, l'Amministrazione, con Decreto prot. n. 78 del 25 febbraio 2014, ha approvato la graduatoria generale di merito ed ha pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso.

Inoltre, con i successivi Decreti n. 86 del 4/03/2014 e n. 131 del 14/03/2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato l'elenco dei destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico ed ha assegnato le sedi di servizio, disponendo l'assunzione dei vincitori a partire dal 30 giugno 2014.

Tali atti sono stati gravati con ricorso per motivi aggiunti, deducendone l'illegittimità in via derivata nonché per vizi propri.

I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'intero segmento procedimentale "rinnovato" dall'Amministrazione a seguito del precedente annullamento in sede giurisdizionale.

§ 2) Il ricorso principale è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando nonché dell'art. 10 del DPR 10 luglio 2008 n. 140 in relazione alla composizione della commissione esaminatrice; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per inadeguata ed insufficiente motivazione:

la composizione della commissione esaminatrice sarebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 10 del DPR 140/2008 sia in relazione al Presidente della stessa, sia quanto al componente con "competenze nell'organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi";

2) violazione dell'art. 9 e dell'art. 10 del DPR n.140/2008 sotto altro profilo:

la composizione della commissione e delle sottocommissioni, a seguito di rinunce dei componenti, è stata a più riprese modificata, ma le relative sostituzioni - con i soggetti inizialmente nominati come supplenti - sarebbero avvenute senza alcuna verifica circa le ragioni che le avrebbero giustificate, tenuto conto che l'art. 9 del DPR 140/2008 dispone che i supplenti possano essere nominati titolari solo "*nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi*". Inoltre non sarebbero state rispettate le garanzie procedurali relative alla nomina dei supplenti;

3) violazione del principio dell'anonimato nei pubblici concorsi; violazione dell'art. 14 del DPR 487/1994 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà, incongruità ed illogicità manifesta; ingiustizia manifesta:

posta la regola della segretezza delle prove scritte dei concorsi, nella procedura di cui è causa la ricorrezione degli elaborati scritti, successivamente alla ricomposizione dei plichi contenenti gli stessi, svoltasi in diretta streaming, sarebbe avvenuta in un momento in cui erano state evase numerose richieste di accesso agli atti formulate all'esito della prima correzione risalente all'aprile del 2012 e quindi sarebbero fuorusciti dal controllo dell'amministrazione gli elaborati stessi che sarebbero stati pubblicati dai candidati su diversi siti Web e su social network.

Inoltre l'operazione di reimbustamento sarebbe stata effettuata per due volte, in quanto, nel corso del primo svolgimento avvenuto il 19 e il 25 luglio 2013, sulle buste era stata posta la data rendendo così possibile l'individuazione di un gruppo di candidati. Il 1° ottobre 2013 la commissione avrebbe rinnovato integralmente le operazioni, nonostante la nota del Ministero del 27 settembre 2013 faccia

riferimento al "completamento delle operazioni". L'operazione, ripresa via web, consentirebbe, attraverso il fermo immagine, di cogliere diversi elementi identificativi dei candidati. Tale circostanza, unitamente al fatto che sono stati determinati nuovi criteri di valutazione, inficerebbe la correzione degli elaborati sotto il profilo dell'imparzialità. Tant'è che si sarebbe verificato un capovolgimento degli esiti delle correzioni degli elaborati rispetto alla procedura precedente, oggetto di annullamento giurisdizionale;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso e degli artt. 8, 9 e 12 del DPR 487/1994 nonché dell'art. 10 del DPR 140/2008; violazione del principio di economicità e celerità dell'azione amministrativa; violazione del principio di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per contraddittorietà, incongruità e illogicità manifesta; eccesso di potere per disparità di trattamento:

a) l'obbligo conformativo derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3747/2013 sarebbe stato limitato alla sostituzione delle buste (ritenute non idonee a garantire la segretezza degli elaborati) nel rispetto del principio dell'anonimato e alla nomina di una nuova commissione con il compito di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati. Non sarebbe stato invece ordinato di rideterminare i criteri di valutazione, come invece è stato fatto;

b) i nuovi criteri di valutazione sarebbero affetti da assoluta genericità tant'è che non sono state considerate delle indicazioni del bando lasciando spazio ad un criterio quale "testo grammaticalmente corretto" (con l'attribuzione di un punteggio da 7 a 10) che non dovrebbe costituire elemento di valutazione ma presupposto per l'accesso alla procedura selettiva;

c) con la nota prot. n.13800 del 27 dicembre del 2013 il Ministero ha fatto salve le prove orali sostenute con esito positivo dai candidati che avessero già superato con esito favorevole la prova orale precedentemente sostenuta e che avessero anche

superato la prova scritta in base alla seconda correzione. Invece correttamente la nuova commissione insediata avrebbe dovuto procedere ad una nuova valutazione anche delle prove orali. Sotto tale profilo l'amministrazione avrebbe irragionevolmente posto in essere determinazioni non necessitate dall'obbligo conformativo derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

§3) Il Collegio osserva che i motivi di ricorso sopra sintetizzati, non "graduati", sono tutti volti all'annullamento dell'intera sequenza procedimentale a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice fino all'approvazione della graduatoria finale. Il Tribunale procede ad esaminarli singolarmente, secondo un criterio logico-espositivo.

§ 4) Con il terzo mezzo di gravame sopra sintetizzato i ricorrenti deducono la violazione del principio dell'anonimato sia in relazione alle operazioni di reinbustamento delle prove scritte sia in relazione all'operazione di ricorrezione delle stesse. La doglianza si fonda sulle modalità con cui l'Amministrazione ha svolto le operazioni di reinbustamento (attraverso la ripresa video delle attività) nonché sulle circostanze di fatto *medio tempore* determinatesi, ed in particolare sul fatto che, a seguito degli accessi agli atti da parte dei partecipanti alla procedura, durante la pendenza dei precedenti giudizi (in primo e secondo grado), i compiti sarebbero stati nella disponibilità dei concorrenti, che li avrebbero resi pubblici attraverso la pubblicazione su social network.

Ad avviso del Collegio in relazione a tale censura risulta fondata l'eccezione sollevata dai controinteressati, nei termini di seguito precisati.

Va ricordato che il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3747/2013, che ha accertato la violazione del principio dell'anonimato, in punto di obbligo conformativo in sede di riedizione del segmento procedimentale, ha ordinato all'Amministrazione di "*procedere alla sostituzione delle buste, oggetto di contestazione in questo giudizio, con buste che assicurino l'assoluto rispetto del principio dell'anonimato, nonché*

all'effettuazione delle altre necessarie operazioni materiali. I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi".

Le corrette modalità circa l'operazione di reimpulamento risultano coperte dal *decisum* giurisdizionale. Le relative doglianze si risolvono quindi in censure che attengono alla violazione o all'elusione delle prescrizioni conformative dettate dal Consiglio di Stato, avanti al quale, ai sensi dell'art. 113 comma 1 c.p.a., devono essere fatte valere attraverso un giudizio di ottemperanza.

Anche l'ulteriore profilo del motivo di gravame attinente alla violazione del principio dell'anonimato in conseguenza delle circostanze di fatte determinatesi attiene a questioni che involgono la corretta esecuzione del "giudicato", tenuto conto che le prescrizioni imposte dalla sentenza mirano a conformare l'attività dell'Amministrazione al rispetto del suddetto principio, ritenuto violato nella prima edizione della procedura, che assurge quindi a parametro di valutazione dell'attività posta in essere dall'Amministrazione stessa.

Il terzo motivo di ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con ordinaria azione impugnatoria davanti a questo Tribunale, e non già, correttamente, con azione di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato.

§ 5) Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducono l'illegittimità della composizione della Commissione e delle sottocommissioni.

In relazione a tali mezzi di gravame il Collegio ritiene che non sia fondata l'eccezione dei controinteressati secondo la quale avrebbe dovuto essere proposta azione di ottemperanza.

Deve osservarsi che quanto alla nomina della Commissione la decisione del Consiglio di Stato ha fatto logico e naturale rinvio ai "*prescritti requisiti legali*", senz'altro aggiungere in punto di ulteriori obblighi conformativi, di fatto lasciando

all'Amministrazione ampi spazi di esercizio della propria discrezionalità, e prima ancora del proprio potere. In altri termini il *decisum* giurisdizionale non pone altro obbligo se non quello del rispetto della normativa di riferimento, che è, quindi, l'unico parametro alla stregua del quale valutare l'operato dell'Amministrazione.

L'attività procedimentale, sotto il profilo di censura ora all'esame, è frutto di un rinnovato esercizio del potere sul quale, come rilevato, l'effetto vincolante del *decisum* non si proietta.

La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente stabilito che ove il giudicato non inibisca l'esercizio dei tratti liberi dell'azione amministrativa (secondo la regola generale sancita adesso dall'art. 34, co. 2, primo periodo, del c.p.a.), non è neppure configurabile una situazione di inottemperanza (Cons. Stato sez. V 3 giugno 2015 n. 2732; 13 maggio 2014, n. 2449), e dunque la necessità di attivare il giudizio di ottemperanza.

La linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria passa attraverso l'individuazione della natura dei vizi dedotti, operazione questa particolarmente delicata nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata a discrezionalità, così che, in caso di reiterazione, in esito a giudicato di annullamento, di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l'afflizione dell'attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute, mentre, qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi di legittimità affliggenti tale attività, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (Cons. Stato n. 2732/2015 cit.).

Correttamente dunque, in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, è stata proposta un'ordinaria azione impugnatoria.

§ 5.1) In relazione a tali motivi l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ne ha eccepito la tardività essendo stata data pubblica conoscenza ai provvedimenti di nomina mediante tempestiva pubblicazione dei relativi atti nel sito dell'Amministrazione.

L'eccezione non può essere condivisa.

Secondo il pacifico approdo della giurisprudenza nelle gare ovvero nelle selezioni pubbliche l'atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l'onere dell'impugnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale va invece effettuata unitamente al provvedimento finale (di aggiudicazione, in caso di gara, ovvero di approvazione della graduatoria in caso di pubblico concorso); in sostanza la nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione che si ritenga leso solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato (cfr. Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2015 n. 92 e giurisprudenza ivi citata: Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1; Cons. Stato sez. V, 25 maggio 2010, n. 3308; 19 giugno 2009 n. 4073, 14 ottobre 2008 n. 4971 e 4 marzo 2008 n. 962; idem sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166).

§ 6) Passando ad esaminare il merito dei motivi di ricorso con cui si censura l'illegittima composizione della Commissione e delle sottocommissioni e l'illegittimità delle sostituzioni dei componenti, via via effettuate, va rilevato, sotto un profilo di fatto, che nel caso di specie con decreto n. 27 del 26 settembre 2013 il Capo Dipartimento del Ministero ha nominato la Commissione e due sottocommissioni.

Nel provvedimento si dà atto che:

- con note del 18 settembre 2013 sono stati chiesti agli Uffici Scolastici Regionali per l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte e il Veneto gli elenchi contenenti i

nominativi degli aspiranti componenti delle commissioni giudicatrici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal DPR 140/2008;

- che tali elenchi sono stati inviati;
- che sono stati, quindi, acquisiti e valutati i *curricula* degli aspiranti presenti nei suddetti elenchi.

I componenti della Commissione nominati con il decreto richiamato sono:

- Presidente coordinatore: Dott. Luciano Favini, dirigente tecnico presso l'Amministrazione Centrale, in quiescenza;
- Componente: Dott. Renato Dellepiane, Dirigente scolastico in quiescenza;
- Componente: Dott.ssa Antonietta di Martino, Dirigente scolastico presso il I Circolo Didattico di Rivoli (Torino), in qualità di esperta di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.

Quanto alle sottocommissioni, l'originaria composizione stabilita con il decreto n. 27/2013 è stata modificata per effetto dei successivi decreti n. 31 del 7 ottobre 2013, n. 35 del 14 ottobre 2013, n. 37 del 18 ottobre 2013 e del 22 gennaio 2014; sicchè le due sottocommissioni risultano, da ultimo, composte come segue:

I sottocommissione:

- Presidente aggiunto: Dott. Francesco Ticozzi, dirigente scolastico;
- Componente: Dott.ssa Laura Cenci, dirigente scolastico in quiescenza;
- Componente: Dott. Adriano Cappellini, dirigente scolastico, in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale;

II sottocommissione:

- Presidente aggiunto: Dott. Stefano Grosso, dirigente scolastico in quiescenza;
- Componente: Dott. Salvatore Manco, dirigente scolastico in quiescenza;

- Componente: Dott. Pierangelo Marcalli, dirigente scolastico, in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.

§ 6.1) Va dato atto che, con ordinanze istruttorie del 21 luglio 2014, questo Tribunale ha ordinato all'Amministrazione scolastica il deposito, per quanto rileva in relazione al mezzo di gravame all'esame, di *"copia conforme all'originale di tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione nel procedimento di cui è causa, compresi i provvedimenti di nomina delle Commissioni nonché gli eventuali atti istruttori relativi al sub-procedimento di nomina della Commissione valutatrice e delle Sottocommissioni e di sostituzione dei Commissari"*.

L'Amministrazione ha depositato la seguente documentazione:

- i decreti di nomina della Commissione e delle due sottocommissioni, i decreti delle varie sostituzioni operate (decreti n. 27 del 26 settembre 2013, n. 31 del 7 ottobre 2013, n. 35 del 14 ottobre 2013, n. 37 del 18 ottobre 2013 e del 22 gennaio 2014), il decreto del 10 gennaio 2014 con il quale la Commissione e le due sottocommissioni sono state integrate con i componenti esperti di lingue straniere e di informatica, nonché il decreto n. 65 del 3 febbraio 2014 con cui è stato sostituito un componente esperto di lingua tedesca;
- quattro note del 18 settembre 2013, rispettivamente indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali dell'Emilia Romagna, della Liguria, del Piemonte e del Veneto, con cui il Capo Dipartimento del Ministero ha chiesto l'elenco degli aspiranti alle Commissioni giudicatrici, in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal DPR 140/2008;
- le quattro note di riscontro alle suddette richieste (nota del 20 settembre 2013 dell'USR della Liguria, nota del 20 settembre 2013 dell'USR del Veneto, nota del 20 settembre 2013 dell'USR dell'Emilia Romagna, nota del 19 settembre 2013 dell'USR del Piemonte), nonché la nota del 17 ottobre 2013 dell'USR del

Piemonte, sede di Novara contenente due nominativi di aspiranti commissari, una e-mail del 18 ottobre 2013 dell'USR della Lombardia al Capo del Dipartimento del Ministero con la rettifica della disponibilità di un soggetto prima indicato e l'indicazione di altro nominativo e un'ulteriore e-mail del 22 ottobre 2013 recante altri due nominativi di aspiranti commissari, una e-mail del 18 ottobre 2013 al capo Dipartimento proveniente da tale Palumbo Carmela contenente i nominativi di due aspiranti commissari;

- la mail del 25 settembre 2013 del dr. Favini Luciano (poi nominato Presidente coordinatore della Commissione di concorso) indirizzata al Capo Dipartimento e avente ad oggetto "Milano, commissione concorso presidi" con cui il primo manifesta la propria disponibilità.

Non sono stati depositati i *curricula* dei componenti la Commissione e le due sottocommissioni, seppur richiamati nel decreto di nomina come "acquisiti e valutati", né ulteriori atti istruttori.

§ 6.2) Ciò rilevato sotto un profilo documentale, il parametro normativo di riferimento, ai fini dello scrutinio del motivo di gravame, è costituito dall'art. 10 del DPR 140/2008, applicabile *ratione temporis* alla procedura di cui è causa. Deve infatti precisarsi che il DPR 140/2008 e' stato abrogato dall'art. 17 comma 4 della legge 8 novembre 2013 n. 128, legge di conversione del D.L. n. 104/2013, ma la stessa disposizione precisa che ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al d.p.r. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 17, che, a sua volta, dispone che "*Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di*

assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni".

L'art. 10 del DPR n. 140/2008 - espressamente richiamato dall'art. 7 del bando di concorso – dispone:

" 1. ..

2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.

3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di concorso".

§ 6.3) Il Collegio ritiene che le censure sollevate in relazione alla designazione del Presidente e dei componenti della Commissione e delle sottocommissioni debbano essere esaminate partitamente.

§ 6.4) In relazione al Presidente della Commissione la disposizione richiamata richiede che lo stesso venga scelto tra professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

Dal decreto di nomina n. 27 del 26 settembre 2013 risulta nominato Presidente coordinatore il dr. Luciano Favini, quale dirigente tecnico in quiescenza, che, come sopra rilevato, ha dato la sua disponibilità tramite e-mail indirizzata direttamente al Capo Dipartimento del Ministero.

Tale nomina, ad avviso del Collegio, non è conforme al disposto normativo di cui all'art. 10 comma 3 del DPR 140/2008, sotto molteplici e concorrenti profili.

§ 6.5) Innanzi tutto va chiarito, diversamente da quanto ritenuto dalle difese dei controinteressati, che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 10 delinea un sistema di individuazione dei candidati alla carica di presidente della commissione dal carattere marcatamente sussidiario, nell'ambito del quale la possibilità di nominare presidente un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico (invece che professori universitari, magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o dirigenti generali) assume carattere subordinato e risulta possibile solo al ricorrere di stringenti presupposti.

Ed infatti, anche a non voler ritenere che la disposizione (la quale ammette che tale designazione succedanea operi solo "in carenza di personale nelle qualifiche citate") postuli la previa rinuncia da parte di un numero elevatissimo di potenziali

candidati in possesso dei prescritti requisiti, nondimeno deve evitarsi di interpretare la medesima disposizione secondo un'opzione tale da privare in concreto di significato la previsione, che individua in alcuni gruppi di professionisti quelli primariamente deputati a rivestire la delicata carica di presidente delle Commissioni di concorso e soltanto in via subordinata i dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici.

In altri termini la legittimità della designazione quale presidente della commissione di un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico non postula la previa rinuncia (oppure, la generica "carenza") di un numero sostanzialmente indefinito di candidati "naturali" alla carica. Tuttavia l'amministrazione deve necessariamente dimostrare di avere previamente interpellato un numero adeguato di professionisti - per così dire - "di prima istanza" e, nonostante ciò, di essere stata impossibilitata alla relativa nomina per ragioni oggettive, e solo in tal caso potrà legittimamente procedere alla nomina del Presidente scegliendolo tra i candidati di "seconda istanza", pena la completa obliterazione della prima parte del disposto normativo (cfr. Cons. Stato sez. VI 19 marzo 2015 n. 1414; idem 3 marzo 2014 n. 968, relative al medesimo concorso svoltosi in Regione Toscana).

Tuttavia, dall'esame degli atti di causa non emerge che l'Amministrazione abbia, nel caso di specie, agito secondo una corretta applicazione della norma, così come sopra interpretata, seguendo il procedimento dalla stessa disposizione delineato.

In realtà l'Amministrazione ha del tutto obliterato la prima fase della procedura di nomina, così come definita dall'art. 10 del DPR n. 140/2008.

L'argomentazione difensiva dell'Amministrazione (cfr. memoria del 23 aprile 2015 pag. 7), secondo la quale il Ministero avrebbe ritenuto di nominare quali componenti soggetti "completamente estranei a qualsiasi procedura attivata a seguito del bando di concorso del 13 luglio 2011" non giustifica la scelta operata. Anzi, per perseguire tale obiettivo sarebbe stato più ragionevole scegliere tra i

soggetti "privilegiati" dall'art. 10 comma 3, costituenti una platea più ampia e differenziata nonché estranea alla precedente procedura selettiva.

§ 6.6) L'illegittimità dell'attività dell'Amministrazione è rilevabile anche sotto un altro concorrente profilo.

Va premesso che non è stato prodotto agli atti del giudizio il curriculum vitae del dr. Favini, nominato quale Presidente coordinatore, del quale, soltanto nel decreto di nomina, si dice essere un dirigente tecnico in quiescenza. Non è dunque possibile neppure accertare se lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 10 comma 3 per la "categoria residuale" di soggetti nominabili, ovvero una anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di almeno dieci anni.

Non è sufficiente a tal fine la mera affermazione contenuta nella memoria difensiva dell'Avvocatura del 23 aprile 2015 secondo la quale il Presidente coordinatore sarebbe un "dirigente tecnico del MIUR collocato a riposo e già ex dirigente scolastico e docente": a prescindere dall'assenza di un'evidenza documentale in tal senso, nulla si dice, neppure in sede difensiva, circa l'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale.

D'altro canto neppure è possibile ritenere che la candidatura dello stesso sia stata in qualche modo preventivamente valutata, sotto il profilo del possesso dei requisiti, tenuto conto che la stessa è pervenuta spontaneamente da parte dell'interessato e, non già, tramite uno degli Uffici Scolastici interpellati dal Capo Dipartimento con nota del 18 settembre 2013, con la quale è stato richiesto l'elenco degli aspiranti alle commissioni giudicatrici "*in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dal regolamento DPR n. 140/2008*". In relazione a tale aspetto il corredo documentale prodotto dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale contraddice apertamente quanto affermato nel decreto n. 27 del 26 settembre 2013 laddove si afferma che sono stati acquisiti e valutati i *curricula* degli aspiranti (dunque anche quello del Presidente) presenti negli elenchi

forniti dai contattati Uffici Scolastici Regionali: in realtà in tali elenchi il nominativo del dr. Favini non è compreso.

In conclusione, sotto il profilo esaminato, il motivo di ricorso merita accoglimento.

§ 6.7) Con lo stesso mezzo di gravame i ricorrenti deducono l'illegittimità della composizione della Commissione e delle sottocommissioni in relazione ai componenti individuati in qualità di esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.

Sotto un profilo di fatto tutti i componenti della Commissione e delle due sottocommissioni sono dirigenti scolastici; accanto al nominativo del terzo componente di ciascuna di esse i decreti di nomina indicano "in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale", espressione riproduttiva del disposto normativo.

Deve osservarsi che il comma 4 dell'art. 10 del DPR 140/2008 distingue le due categorie di componenti della commissione, prevedendo che un componente sia scelto fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.

Va in proposito precisato che tale ultima locuzione non fa riferimento ad una figura tipica, prevista e disciplinata dall'ordinamento. Deve quindi ritenersi che la valutazione sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti la figura stessa sia rimessa alla discrezionalità dell'autorità designante, potendosi, peraltro, astrattamente rinvenirsi la compatibilità tra la figura di dirigente scolastico e quella di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, pur non potendo le due categorie sovrapporsi (di talchè non potrà affermarsi che un dirigente scolastico è necessariamente esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, ma ben potendo un dirigente scolastico essere anche un esperto del suddetto ambito).

Tuttavia la discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle competenze, ascrivibili alla figura suddetta, dei candidati a componenti di commissione deve essere esplicitata attraverso una congrua e puntuale motivazione dell'atto di nomina. La motivazione è infatti l'estrinsecazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono il sindacato sulle scelte discrezionali dell'Amministrazioni e, prima ancora, la comprensione delle stesse.

Nel caso di specie non si rinviene alcuna motivazione a supporto della scelta operata in ordine ai soggetti nominati in qualità di esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, essendo i decreti di nomina della Commissione affidati ad una criptica perifrasi quale "*acquisiti e valutati i curricula degli aspiranti*", e senza che possa essere in qualche modo ricavata *per relationem* la motivazione della scelta, non essendo i *curricula* allegati ai provvedimenti di nomina né essendo stati prodotti nel presente giudizio.

Non è possibile quindi accertare la rispondenza della scelta al dettato normativo.

Anche sotto il profilo esaminato, pertanto, il motivo di ricorso è fondato.

§ 7) In conclusione deve rilevarsi che nonostante lo sforzo di indagine compiuto dal Tribunale non è possibile accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo ai componenti della Commissione e delle Sottocommissioni.

L'Amministrazione ha operato, in relazione a tale fondamentale momento della procedura che ne condiziona intimamente il prosieguo, senza un adeguato livello di diligenza che si sarebbe dovuto imporre in considerazione della delicatezza delle scelte che si accingeva a compiere, tenuto conto che si trattava di una procedura concorsuale già incorsa in un annullamento giurisdizionale, che aveva visto coinvolti un elevatissimo numero di soggetti concorrenti, e considerata l'elevata carenza di organico dei dirigenti scolastici.

Non pare inutile precisare che l'illegittimità della composizione della Commissione non si risolve in una mera questione formale, inerendo, al contrario, all'essenza

stessa della procedura valutativa, laddove, come nel caso di specie, non è possibile accertare le competenze dei componenti, a garanzia delle quali il legislatore ha enucleato specifiche figure.

§ 8) Il primo ed il secondo mezzo di gravame pertanto sono fondati. Il relativo accoglimento consente al Collegio, in ossequio ai principi posti dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015, di ritenere assorbito il quarto motivo di ricorso, relativo alla legittimità della determinazione di nuovi criteri.

§ 9) L'accoglimento dei mezzi di gravame sopra esaminati comporta il travolgimento dell'intera sequenza procedimentale che ha condotto all'approvazione della graduatoria finale, a partire dalla nomina della Commissione e delle sottocommissioni.

La scelta della rinnovazione del segmento procedimentale, quale contenuto minimo dell'obbligo conformativo, è rimessa all'Amministrazione, tenuto conto che, nel caso di specie, si tratterebbe di procedere alla correzione, per la terza volta, degli stessi elaborati scritti e considerate le circostanze di fatto *medio tempore* determinatesi (accesso agli atti, diffusione degli elaborati, conservazione degli stessi).

§ 10) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale dei giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, in parte li dichiara inammissibili in parte li accoglie e per l'effetto annulla tutti gli atti impugnati.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) a favore di ciascun ricorrente, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)